

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA DI TREVISO A TASSO FISSO 3% 18/02/2013-18/02/2015

CODICE ISIN IT0004892086

Art. 1) Importo, titoli, taglio e natura giuridica

Il prestito obbligazionario "Banca di Treviso T.F. 3% 18/02/2013-18/02/2015" viene emesso da Banca di Treviso per un importo di Euro 10.000.000 (diecimilioni). E' costituito da n. 1.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 10.000 Euro, il cui taglio minimo non è frazionabile. Le obbligazioni sono munite di n. 4 cedole di interesse semestrale. Il prestito viene emesso in esenzione da prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Emittenti 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche emanato dalla Consob in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per ulteriori informazioni relative al presente prestito obbligazionario, non ricomprese nel presente Regolamento, si rinvia al Prospetto Semplificato redatto secondo quanto disposto dall'Allegato 1M del Regolamento Emittenti sopra citato.

Le obbligazioni costituiscono passività dirette, incondizionate e non subordinate. Esse saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future emesse da Banca di Treviso.

Art. 2) Ragione dell'Offerta, impiego dei proventi e conflitto di interessi

L'offerta è finalizzata alla raccolta del risparmio. I proventi ottenuti saranno utilizzati per l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Banca di Treviso si trova in una situazione di conflitto di interessi con l'investitore in quanto svolge contemporaneamente la funzione di Emittente, di Collocatore e di Agente per il Calcolo. Inoltre svolge altresì la funzione di Negoziatore nel caso di richiesta di vendita delle obbligazioni da parte degli investitori a conclusione del periodo di offerta.

Banca di Treviso attesta che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono delle cariche analoghe in altre società. Inoltre vi sono rapporti di affidamento diretto di alcuni membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo deliberati e concessi dall'Emittente in conformità al disposto dell'art. 136 del D.Lgs n. 385/93 e delle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 3) Delibera di emissione e rappresentanza degli obbligazionisti

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dalla Direzione Generale in data 24/01/2013 nel rispetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2012 che ha autorizzato il programma di emissioni.

Non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

Art. 4) Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. ed assoggettato al regime della dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi e dei premi avverranno per il tramite del sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

Qualora il giorno di scadenza del prestito o di pagamento degli interessi coincida con un giorno festivo, secondo il calendario Target, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi.

Art. 5) Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (ossia al valore nominale); il prezzo del taglio minimo è pertanto di 10.000 Euro.

Art. 6) Durata e rimborso

Il prestito ha la durata di 24 mesi, frutta interessi a partire dal 18 febbraio 2013 e sarà integralmente rimborsato il giorno 18 febbraio 2015 alla pari.

Art. 7) Interessi

Gli interessi, al lordo della ritenuta fiscale, calcolati sulla base della convenzione Act/Act, saranno pagati in rate semestrali posticipate i giorni 18 agosto ed 18 febbraio di ogni anno. Il Prestito frutta interessi semestrali in ragione di un tasso fisso annuo pari al 3,00% lordo (tasso fisso semestrale pari al 1,50% lordo).

Art. 8) Periodo di offerta e destinatari dell'offerta

Le obbligazioni saranno offerte dal 04/02/2013 al 15/02/2013, salvo chiusura anticipata. L'offerta è rivolta al pubblico indistinto in Italia e non è subordinata ad alcuna condizione, salvo l'apertura di un dossier titoli e di un conto corrente presso l'Emittente.

Art. 9) Data di emissione e data di regolamento

Il prestito obbligazionario sarà emesso e regolato l'18 febbraio 2013, data da cui il prestito inizia a fruttare interessi.

Art. 10) Rating

All'emittente e al Prestito Obbligazionario oggetto della presente offerta non sono stati attribuiti livelli di rating.

Art. 11) Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 12) Regime fiscale

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile, nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e da ogni eventuale successiva disposizione in materia. L'imposta sostitutiva attualmente è pari al 20% ai sensi della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Sono a carico dei portatori delle obbligazioni ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad essi collegato.

Art. 13) Mercato di quotazione

Il prestito non sarà quotato in nessun mercato regolamentato.

Tuttavia l'Emittente, si impegna, nel caso di richiesta di vendita delle obbligazioni da parte dei sottoscrittori, ad acquistare incondizionatamente le obbligazioni in contropartita diretta, come indicato nella Policy in materia di esecuzione e trasmissione ordini (pubblicata sul sito internet dell'Emittente) senza limiti alla quantità.

Per la determinazione del valore di mercato delle obbligazioni, Banca di Treviso Spa considera come parametro di riferimento la curva dei tassi IRS di durata simile alla vita residua del titolo negoziato. Il tasso IRS, così rilevato sarà aumentato di uno spread pari a quello applicato all'ultima emissione nel proprio mercato primario. In caso di vendita del cliente il prezzo finale sarà ottenuto sottraendo al valore di mercato un importo (a titolo di denaro) in funzione della vita residua del titolo; nel caso di acquisto da parte del cliente il prezzo finale sarà ottenuto aggiungendo al valore di mercato un importo (a titolo di lettera) in funzione della vita residua del titolo. Il valore massimo di tale importo è pari all'1% (100 punti base). Il prezzo finale pagato dall'Emittente, in caso di vendita da parte del cliente, non sarà mai superiore a 100 ossia pari al prezzo di emissione delle obbligazioni. Nella compravendita non saranno applicate commissioni di negoziazione.

Art. 14) Agente di Calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi è la Banca di Treviso. Le determinazioni e le valutazioni operate da Banca di Treviso, in veste di Agente di Calcolo, s'intendono pienamente vincolanti nei confronti dei portatori delle obbligazioni.

Art. 15) Legge applicabile e foro competente

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento e nel Prospetto Semplificato.

Il prestito obbligazionario è stato emesso ed è regolato dalla legislazione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il seguente prestito obbligazionario sarà competente il tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente. Tuttavia laddove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il Codice del Consumo), il foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.